

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Con ricorso del 10 luglio 2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dell'intermediario) l'istante si è rivolta a codesto Collegio lamentando l'illegittimità di segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario resistente presso la Centrale dei rischi, per carenza sia del requisito sostanziale che di quello formale.

In particolare, ha rilevato che la segnalazione a sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria intesa come incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.

Ha aggiunto come la stessa segnalazione non sia lecita laddove concerne un credito contestato e che la circolare 139/91 prevede, altresì, a carico dell'intermediario un obbligo di informazione.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la cancellazione della segnalazione "*anche storica*" dalla CR. Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha ricostruito gli eventi evidenziando che in data 06.02.2020, il ricorrente sottoscriveva il contratto di finanziamento n.*729, finalizzato all'acquisto di un veicolo per la somma finanziata di euro 10.631,62 oltre interessi, da restituire in n. 84 rate mensili dell'importo di euro 145,50 cadauna (oltre spese d'incasso).

Come pacificamente ammesso, nel corso del rapporto l'istante si rendeva inadempiente alle obbligazioni di pagamento motivo per cui la convenuta "*stante l'infruttuosità delle azioni di recupero telefoniche*" inviava il 14.09.2021, il 22.06.2021, il 10.11.2021, e il 17.03.2023, a mezzo "T-Notice", i preavvisi di imminente segnalazione nei Sic.

Stante il perdurare della situazione di inadempimento, in data 11.05.2023 inviava, a mezzo raccomandata A/R, una diffida ad adempiere che, tuttavia, non sortiva alcun effetto, determinando, al contrario, la risoluzione del contratto e la contestuale decadenza dal beneficio del termine confermata al cliente con un l'invio di ulteriore missiva in data 31.07.2023.

A seguito di ulteriori interlocuzioni, la vicenda si concludeva con la sottoscrizione, in data 21.09.2023, di un accordo a saldo e stralcio.

Nello specifico, a fronte di un debito residuo pari ad euro 4.871,10, il ricorrente si impegnava a versare la somma di euro 4.000,00, corrisposta in tre rate mensili, con l'ultimo pagamento effettuato in data 15 dicembre 2023.

Nel dicembre 2023, la resistente provvedeva al passaggio a perdita della somma residua, chiudendo definitivamente la posizione debitoria.

Nonostante la conclamata situazione di inadempimento, il ricorrente formulava reclamo che la convenuta riscontrava confermando di aver richiesto l'aggiornamento delle segnalazioni in CR con riferimento alle contribuzioni successive alla formalizzazione dell'accordo a saldo e stralcio della posizione.

Tanto ricostruito, rilevava che il protratto e pacifico inadempimento del cliente è un elemento che, come costantemente osservato dai Collegi Abf e dai giudici di merito, è sostanzialmente equiparabile a una situazione di incapacità non transitoria di adempiere alle proprie obbligazioni.

Secondo i Collegi *“sebbene la segnalazione a sofferenza non possa scaturire in via del tutto automatica da un mero ritardo nel pagamento del debito [...] una prolungata morosità [...] non può non rivelare, per converso, uno stato di grave e non soltanto momentanea difficoltà economica”* (cfr. *ex multis*, collegio di Bari, decisione n. 14556/18).

Anche il requisito formale previsto dalla Circolare n. 139/91 risulta pienamente rispettato posto che, all'interno della diffida inviata a mezzo raccomandata dell'11.05.2023 era contenuto apposito preavviso.

Ha rammentato che la notifica a mezzo raccomandata A/R si perfeziona per il mittente anche con la compiuta giacenza che determina una presunzione di conoscenza in capo al destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c.

Peraltro, la comunicazione veniva inviata all'ultimo recapito ufficialmente noto in ossequio a quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente che gli impone di *“comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati forniti in fase di sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento nonché eventuali richieste di variazione delle modalità di pagamento”*.

Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.

Nel replicare, il ricorrente ha dedotto che la segnalazione a sofferenza concerne un importo esiguo di euro 3.300,00 circa.

A riprova della scorrettezza della valutazione effettuata allega visure Sic e Cerved dalle quali non emergono altre segnalazioni negative.

Nonostante l'ABF continui a non indicare il preavviso quale presupposto di legittimità della segnalazione orientamento del tutto contrario è ormai consolidato tra i giudici di merito.

Nelle controrepliche il resistente, oltre a ribadire quanto già allegato, ha sostenuto che la situazione del ricorrente, che ha portato alla risoluzione del rapporto, integra pienamente i requisiti della *“situazione patrimoniale deficitaria”* e della *“grave e non transitoria difficoltà economica”*, giustificando ampiamente la valutazione di sofferenza.

L'assenza di altre segnalazioni conferma unicamente che la valutazione della sofferenza è rimessa al singolo intermediario sulla base della specifica posizione debitoria in essere, che in questo caso era gravemente e irrimediabilmente compromessa.

Ha richiamato, oltretutto, quanto statuito dal Collegio di Coordinamento con decisione n.4519/23, che qualifica l'informativa ex art. 125 TUB quale obbligo di trasparenza, e non presupposto di legittimità della segnalazione.

L'accordo del 21.09.2023 non era un *“piano di rientro”* ordinario, ma un accordo a saldo e stralcio. Invero, a fronte di un debito residuo di euro 4.871,10, il cliente si impegnava a versare euro 4.000,00 (tramite tre rate di: euro 1.500,00 all'accettazione, euro 1.250,00 a novembre 2023 e euro 1.250,00 a dicembre 2023).

L'accettazione da parte della banca di una perdita secca è la prova conclamata dello stato di sofferenza del credito.

Peraltro, nell'accordo sottoscritto era chiarito espressamente che *“il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti”*.

Sottoscrivendo tale accordo, il ricorrente ha accettato non solo la facoltà della banca di segnalare la posizione ma anche che l'adempimento dell'accordo transattivo non avrebbe comportato la cancellazione delle segnalazioni pregresse.

DIRITTO

Parte ricorrente domanda la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza *“anche storiche”* in CR lamentandone l'illegittimità sia sotto il profilo formale che sostanziale. Allega apposita visura dalla quale si ricava che la segnalazione contestata consiste nell'apposizione a sofferenza della parte ricorrente (non eseguita in continuità), a partire dalla rilevazione di settembre 2023.

Come emerge anche dalle dichiarazioni delle parti, a partire dal mese di dicembre 2023, le segnalazioni sono cessate a seguito dell'avvenuta esecuzione di un accordo a saldo e stralcio da parte del ricorrente. Come noto, il 20° aggiornamento della Circolare, ha disciplinato nel dettaglio l'ipotesi del raggiungimento di un accordo modificativo del credito tra intermediario e cliente (il che comprende l'accordo a saldo e stralcio), distinguendo a seconda che il debitore sia o meno segnalato a sofferenza. In caso di accordi formalizzati con clienti segnalati a sofferenza, che prevedono il pagamento della somma concordata in più soluzioni, così come accaduto nella fattispecie in esame, l'intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata.

Nel mese in cui è pagata l'ultima rata e il credito è estinto, la parte eventualmente stralciata viene segnalata, per il valore dell'importo eventualmente stralciato, nella sezione informativa, categoria *“sofferenze-crediti passati a perdita”*.

Va poi specificato che, diversamente dalle affermazioni del ricorrente (il quale ha chiesto la cancellazione anche storica delle segnalazioni), l'esecuzione dell'accordo non comporta la cancellazione delle segnalazioni pregresse.

Oltretutto, la circostanza era chiarita anche nel corpo dell'accordo sottoscritto.

Quanto, poi, alle segnalazioni ancora visibili, occorre rammentare che la segnalazione a sofferenza del debitore in Centrale dei rischi postula lo svolgimento di *“una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente”* (Circolare della Banca d'Italia, n. 139 del 11/02/1991, cap. II, sez. 2, § 1.5) da cui risulti che il debitore, al momento della segnalazione, versava in una condizione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica (Collegio di Roma, decisione n. 8774 del 14/05/2020, n. 7267 del 20/04/2020, n. 6982 del 16/04/2020, n. 1984 del 10/02/2020, n. 366 del 13/01/2020, n. 354 del 13/01/2020).

Sul punto, il Collegio di Roma ha specificato che, a fronte della contestazione del ricorrente sul punto, è onere dell'intermediario dimostrare di aver effettuato una adeguata valutazione circa la sussistenza del requisito della sofferenza (Collegio di Roma, decisione n. 7267 del 20/04/2020, n. 24222 del 06/11/2019, n. 20305 del 02/09/2019), alla luce, non di meri ritardi nell'adempimento o dell'inadempimento volontario (Collegio di Roma, decisione n. 8774 del 14/05/2020, n. 6982 del 16/04/2020), bensì di oggettivi *“elementi di allarme”* (Cass. Civ., sez. VI, sentenza n. 29431 del 13/11/2019) da cui emerga la globalità, gravità e stabilità della compromissione economica del debitore (Collegio di Roma, decisione n. 22135 del 25/10/2021, decisione n. 21293 del 12/10/2021, decisione n. 20311 del 21/09/2021, decisione n. 17311 del 21/07/2021, decisione n. 16455 del 08/07/2021).

Ed in tale contesto, in ordine agli elementi obiettivi di allarme che hanno giustificato la propria valutazione di sofferenza, l'intermediario ha fatto riferimento al protrarsi dell'inadempimento per un lungo periodo di tempo. Rileva, in particolare, che la segnalazione è dipesa dal mancato pagamento di alcune rate relative al contratto in esame (n.*729), per oltre 4.000,00 euro complessivi.

La resistente, nello specifico, ha riferito che, *“stante l'infruttuosità delle azioni di recupero telefoniche”*, inviava i preavvisi di imminente segnalazione nei Sic cui seguiva la risoluzione del contratto e la

contestuale decadenza dal beneficio del termine confermata al cliente con un l'invio di ulteriore missiva in data 31.07.2023.

La resistente, nello specifico, ha riferito che, *“stante l'infruttuosità delle azioni di recupero telefoniche”*, i nviava i preavvisi di imminente segnalazione nei Sic cui seguiva la risoluzione del contratto e la contestuale decadenza dal beneficio del termine confermata al cliente con un l'invio di ulteriore missiva in data 31.07.2023.

Orbene, secondo il Collegio di Roma, *«il prolungato ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria non costituisce di per sé un elemento idoneo a giustificare la segnalazione, ma può assumere rilevanza unitamente ad altri indici di fatto»* (così Collegio di Roma, decisione n. 7762 del 16/05/2022, decisione n. 5559 del 05/04/2022, decisione n. 17311 del 21/07/2021, decisione n. 22342 del 27/10/2021, decisione n. 17335 del 21/07/2021, decisione n. 16455 del 08/07/2021). In particolare, viene dato rilievo alla circostanza che l'inadempimento si protragga da lungo tempo e che l'ammontare del debito sia elevato (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 9842 del 27/06/2022, decisione n. 10194 del 16/04/2021 e n. 17040 del 02/10/2020; nonché Collegio di Palermo, decisione n. 17628 del 16/07/2019), con la precisazione che queste due condizioni debbano sussistere congiuntamente (Collegio di Roma, decisione n. 10621 del 06/11/2023, decisione n. 9842 del 27/06/2022, decisione n. 16455 del 08/07/2021).

Rispetto, poi, al concetto di “elevato ammontare” occorre ricordare che lo stato di sofferenza riguarda le prospettive di solvibilità del debitore; quindi, non può che emergere da una comparazione tra la situazione economica del singolo e la sua esposizione debitoria complessiva. Sicché non sembra possibile individuare una soglia di valore universalmente valida.

In riferimento al cosiddetto “inadempimento prolungato”, viene considerato come prolungato e potenziale indice di una posizione di sofferenza il ritardo nei pagamenti che si protragga per oltre un biennio (Collegio di Roma, decisione n. 10621 del 06/11/2023, Collegio di Bari, decisione n. 8893 del 15/05/2020, Collegio di Bari, decisione n. 23440 del 18/10/2019).

Nel caso de quo, la segnalazione veniva effettuata nel settembre 2023 a seguito di un inadempimento protrattosi per alcuni mesi dal quale residuava un importo a debito di oltre 4.000,00.

Con riguardo al presupposto formale della segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi, la normativa bancaria prevede un obbligo d'informativa diversamente declinato a seconda che il soggetto segnalato sia un consumatore o meno. In particolare, l'art. 125, comma 3, TUB, stabilisce che l'intermediario sia obbligato a informare preventivamente il consumatore della prima segnalazione negativa in CR e tale previsione è ripresa e specificata dalla Circolare, la quale chiarisce che la nozione di segnalazione “negativa” comprende, oltre all'appostazione a sofferenza, anche la classificazione come “inadempimento persistente” di uno specifico rapporto annoverato tra i crediti per cassa.

Inoltre, la Circolare – a partire dal 20° aggiornamento – specifica che se il cliente è un consumatore, l'informativa preventiva deve essere fornita anche se l'esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina in tema di “Credito ai consumatori”.

Non può, poi, non considerarsi che, secondo l'orientamento assolutamente consolidato dei Collegi territoriali – da ultimo confermato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4519 del 10/05/2023 – l'inadempimento degli obblighi di preavviso di cui all'art. 125, comma 3, TUB e alla Circolare della Banca d'Italia, n. 139 del 11/02/1991, cap. I, sez. 1, § 4 non implica l'illegittimità della segnalazione, potendo fondare al più il diritto al risarcimento del danno (cfr. *ex plurimis* Collegio di Roma, decisioni n. 19904 del 07/09/2021, n. 17330 del 21/07/2021, n. 10194 del 16/04/2021, n. 8184 del 25/03/2021, n. 12179 del 08/07/2020, n. 1995 del 10/02/2020, n. 313 del 13/01/2020; in senso conforme v. anche Tribunale Perugia, sez. I, n. 422 del 10/03/2023). Ciò è stato ribadito anche con specifico riferimento all'inadempimento persistente (Collegio di Torino, decisione n. 9047 del 13/09/2023 e decisione n. 7908 del 26/07/2023).

Ad ogni buon conto, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla documentazione allegata, va rilavato in via assorbente che non risulta formulata alcuna domanda risarcitoria.

Alla luce degli elementi emersi, la segnalazione contestata appare illegittima per l'insussistenza del presupposto sostanziale.

Ed invero, avendo il ricorrente contestato la fondatezza – anche sotto tale profilo – della segnalazione, gravava sulla convenuta l'onere di dimostrare l'esecuzione di una adeguata valutazione circa la sussistenza del requisito della sofferenza, non identificabili in meri ritardi nell'adempimento o dell'inadempimento volontario ma, bensì, bensì di oggettivi "elementi di allarme" da cui traspaia la globalità, gravità e stabilità della compromissione economica del debitore.

Ebbene, oltre a rilevarsi un debito di complessivi 4.000,00 euro (di per sé potenzialmente insufficiente a concludere la grave situazione economica di parte ricorrente), il ritardo nel pagamento delle rate è di alcuni mesi, ove – al contrario – sottende al cosiddetto "inadempimento prolungato" (quale potenziale indice di una posizione di sofferenza) il ritardo nei pagamenti che si protragga per oltre un biennio (ex multis Collegio di Roma, decisione n. 10621 del 06/11/2023).

A ciò consegue l'illegittimità della segnalazione contestata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della segnalazione contestata e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE